



PROVINCIA DI LIVORNO

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI
ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E
TUTELA DEL SEGNALANTE
(WHISTLEBLOWER)

Sommario

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER).....	1
Art. 1 : Ambito di applicazione oggettivo	3
Art. 2 : Ambito di applicazione soggettivo.....	3
Art. 3: Segnalazione interna.....	3
Art. 4: Gestione del canale di segnalazione interna - Procedimento.....	4
Art. 5: Segnalazioni anonime.....	5
Art. 6: Segnalazione Esterna. Condizioni.....	5
Art. 7: Obbligo di riservatezza.....	5
Art. 8: Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 9: Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	6
Art. 10: Divulgazioni pubbliche.....	6
Art. 11: Condizioni per la protezione della persona segnalante.....	6
Art. 12: Divieto di ritorsione.....	7
Art. 13: Ulteriori disposizioni.....	7
Art. 14: Entrata in vigore.....	7

Art. 1 : Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente documento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Art. 2 : Ambito di applicazione soggettivo

1. Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente documento si applicano, in particolare:
 - a) ai dipendenti della Provincia di Livorno;
 - b) ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
 - c) ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore pubblico (ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc...);
 - d) ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
 - e) ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
 - f) ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Provincia;
 - g) all'azionista ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.
3. La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, quali i soggetti indicati all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023, ossia i facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro o enti di proprietà del segnalante o denunciante. ÷

Art. 3: Segnalazione interna

1. La Provincia di Livorno ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
2. In armonia all'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C) in collaborazione con la struttura interna che si occupa di anticorruzione.
3. A tal fine, le segnalazioni possono essere effettuate mediante il canale criptato messo a disposizione in ragione del contratto stipulato con Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l, il cui portale provinciadilivorno.whistleblowing.it è liberamente accessibile nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente "Diritto Accesso, Privacy, Partecipazione e Whistleblowing – Partecipazione e Whistleblowing", ovvero al seguente link

<https://www.provincia.livorno.it/it/partecipazione-whistleblowing>.

4. I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al R.P.C. il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).
5. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al R.P.C. e, qualora ritenuto da quest'ultimo, dal suo ufficio di supporto.
6. Il R.P.C. accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute.
7. In alternativa, è possibile effettuare le segnalazioni attraverso le seguenti modalità:
 - posta ordinaria (inserendolo in busta sigillata apponendo la dicitura esterna "NON APRIRE – Riservata personale Responsabile Prevenzione Corruzione") inviandolo al seguente indirizzo: Piazza del Municipio, 4 – 57123 Livorno;
 - posta interna (inserendolo in busta sigillata apponendo la dicitura esterna "NON APRIRE - Responsabile Prevenzione Corruzione");
 - posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: anticorruzione@provincia.livorno.it;
8. Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata nelle modalità di cui al precedente comma, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal R.P.C. e dai dipendenti assegnati al suo ufficio di supporto che ne garantiscono la riservatezza.
9. Qualora la persona segnalante volesse conferire verbalmente con il R.P.C. potrà chiedere appuntamento all'ufficio di supporto; la segnalazione sarà comunque verbalizzata e il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
10. Ai fini di una sua efficace gestione, la segnalazione interna deve contenere i seguenti elementi:
 - l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
 - la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
 - le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione
 - l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
11. Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Art. 4: Gestione del canale di segnalazione interna - Procedimento

1. Il R.P.C., con il supporto dei dipendenti assegnati al suo ufficio prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.
2. Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito dal R.P.C..
3. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il R.P.C.:
 - rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
2. In caso di evidente e manifesta infondatezza, il R.P.C., sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.
 3. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 24/2023, il presente documento fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.
 4. Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con la Provincia di Livorno, il presente documento è pubblicato sia nella sezione Intranet che nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti" del sito dell'Ente. Ai fini di una maggior trasparenza l'esistenza e la sintesi del presente documento sono oggetto di informativa scritta nei contratti stipulati con tutti i soggetti a cui è consentito effettuare segnalazioni o inviata a latere di essi.
 5. Nel caso del personale dipendente in forza alla data di adozione del presente documento l'informativa verrà effettuata anche in modo specifico nel corso di apposite sessioni che saranno periodicamente ripetute con cadenza definita nel PIAO (sezione PTPCT).

Art. 5: Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime presentate adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo la normativa vigente e il presente documento.

Art. 6: Segnalazione Esterna. Condizioni

1. È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023
2. Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. n. 24/2023, è istituito presso l'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).
3. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con le modalità definite da ANAC con proprie linee guida disponibili sul sito dell'Autorità.

Art. 7: Obbligo di riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare si osserva la disciplina indicata all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023.
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita,

anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 8: Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Provincia di Livorno in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 9: Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 del presente documento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 10: Divulgazioni pubbliche

1. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Sono altresì da includersi le comunicazioni effettuate ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali .
2. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 11: Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. n. 24/2023 si applicano alle persone di cui all'art. 2 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del presente documento;
 - la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 10, comma 2, del presente documento e, in generale, dal Capo II del d.lgs. n. 24/2023.

2. È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.
3. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. n. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.
4. Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 12: Divieto di ritorsione

1. Gli enti e le persone indicate dall'art. 2 non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 2, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 2, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.
4. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023.
5. Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023.
6. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata ad ANAC e al R.P.C.T. che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti.
7. Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 13: Ulteriori disposizioni

1. Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7 che precede, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.
2. Il R.P.C. rende conto nella Relazione Annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 s.m.i., con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.
3. Si rinvia al d.lgs. n. 24/2023 per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.

Art. 14: Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni sono approvate con provvedimento del segretario informate le rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023.